

TI_GERICHTE 14.2014.99 vom 16. Mai 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-05-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2014.99

FR: TI_GERICHTE 14.2014.99 du 16 mai 2014

IT: TI_GERICHTE 14.2014.99 del 16 maggio 2014

Regeste

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Assenza di rimedio giuridico contro la decisione emessa in procedura sommaria. Indicazione dei rimedi giuridici. Irricevibilità del reclamo non motivato. Rinuncia eccezionale a ogni prelievo delle spese processuali

Erwägungen

E. 4

LEF, siccome l'allegato, pur considerato come petizione, andrebbe nuovamente dichiarato inammissibile per l'assenza d'indicazione dei fatti rilevanti e dei mezzi di prova atti a dimostrare il presupposto del non ritorno a miglior fortuna (art. 221 CPC) come pure della documentazione giustificativa disponibile, carenza per altro già riscontrata in prima sede e giustamente sanzionata dal giudice; che a futura memoria il Giudice di pace è nondimeno invitato a completare l'indicazione dei rimedi giuridici relativi alle sentenze emesse in base all'art. 265 a cpv. 1 LEF con una formulazione analoga a quella proposta dalla Camera nella sentenza inc. 14.2012.137 del 12 settembre 2012 (riassunta in RtiD 2013 I 849 n. 60 a), consultabile all'indirizzo www.sentenze.ti.ch; che le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, la reclamante risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato, senza contare che la riscossione di spese rischierebbe di tradursi in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico vista la situazione economica presumibilmente difficile dell'escussa; che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'131.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili. 3 . Notificazione a: – ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.